

R.G.N.2514/2025 V.G.

**TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
SEZIONE TERZA CIVILE**

Il Giudice,

letto il ricorso depositato da _____ (C.F. _____) con sede legale in Carugate, via Artigianale 2, con il quale si chiede di confermare le misure protettive ex art. 18 C.C.I.I., già richieste in sede di istanza di accesso alla composizione negoziata, per la durata massima di 120 giorni, nei confronti dei soli seguenti creditori:

-
-
- Agenzia
-
-
- _____ ;

convocate le parti e i creditori,

letto il parere dell'esperto Dott.

a scioglimento della riserva assunta all'udienza che precede,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Rilevato che la ricorrente

- ha depositato presso la Piattaforma Telematica istituita presso la Camera di Commercio di _____, Monza – Brianza e Lodi istanza per l'accesso alla composizione negoziata, con contestuale domanda di applicazione delle misure protettive;

- la Camera di Commercio ha nominato il Dott. _____ quale esperto indipendente, il quale ha accettato la nomina;

- in data 10 aprile 2025 è stata pubblicata nel registro delle imprese l'istanza concernente le misure protettive;

- in data 10 aprile 2025 è stata iscritto a ruolo presso il Tribunale di Monza il ricorso per la conferma delle misure protettive;

che la ricorrente ha esposto:

- di svolgere attività avente ad oggetto la “*fabbricazione di mobili e arredamenti su misura*”;
- di versare in una situazione di crisi determinata dalle seguenti cause endogene:
 - l’elevata leva operativa: la rigida struttura dei costi, caratterizzata da alti costi fissi (come quelli per il personale) ha comportato una elevata leva operativa, rendendo difficile il raggiungimento del break-even, riducendo la capacità dell’azienda di affrontare shock economici negativi;
 - l’assenza di un efficiente sistema di controllo di gestione: la mancanza di controlli sui costi e di una pianificazione finanziaria efficace ha ostacolato la capacità della società di reagire in modo proattivo e tempestivo ai cambiamenti delle condizioni di mercato;

nonché dalle seguenti cause esogene:

- il Covid-19 e le relative restrizioni: nel biennio 2020-2021, le misure del Governo per contenere la pandemia da Covid-19 hanno portato alla chiusura temporanea di molti locali e ad una significativa diminuzione dei clienti; questo ha avuto conseguenze particolarmente gravi per la società, fornitore di aziende attive nei settori della ristorazione e del retail in generale;
- il conflitto russo-ucraino: il conflitto russo-ucraino ha causato instabilità economica, con un aumento dei prezzi dell’energia e delle materie prime. Inoltre, l’inflazione in crescita ha portato a un aumento dei tassi di interesse, aumentando il costo del già considerevole debito finanziario della società;
- i comportamenti opportunistici da parte della clientela: la richiesta di sconti sui prezzi già concordati e di lavori aggiuntivi senza adeguamento del compenso, riducono i margini di profitto della società incidendo negativamente sui costi di produzione, sul flusso di cassa e sulla gestione del capitale circolante, aggravando le condizioni finanziarie;

- di voler perseguire il proprio risanamento attraverso:

- cessione dell’azienda ad una Newco;
- apporto di finanza esterna da parte dei soci, rappresentata dalla messa a disposizione degli immobili di proprietà della società ovvero dei locali in cui la società esercita attualmente la propria attività nonché di un secondo immobile situato non distante dalla sede legale e attualmente concesso in locazione ad una società che esercita attività di ristorazione. Tale apporto potrà avvenire alternativamente mediante versamento diretto da parte dei soci o tramite l’incorporazione delle due entità a seguito di una fusione;
- liquidazione/realizzo della parte residua del patrimonio della società non oggetto di trasferimento;

- che le linee guida su cui si fonda il redigendo piano di risanamento sono pertanto costituite da:

A. nei confronti dei creditori finanziari:

(i) il mantenimento per tutto il corso della CNC delle linee di breve termine secondo la loro normale operatività, alle condizioni contrattuali vigenti, nel limite degli accordati concessi alla data di presentazione dell'Istanza di accesso alla CNC e secondo la forma tecnica utilizzata a tale data;

(ii) la possibilità alla luce dell'andamento economico-finanziario della società di richiedere la sospensione del pagamento delle rate per capitale ed interessi relative ai finanziamenti MLT esistenti alla data di presentazione dell'istanza di accesso alla CNC;

B. nei confronti del Fisco:

(i) la proposta di una transazione fiscale ai sensi dell'art. 23 comma 2 bis C.C.I.I.;

C. nei confronti degli altri creditori:

(i) il pagamento regolare in coerenza con il piano di tesoreria della società;

- che la strategia di intervento prevede un primo momento di continuità diretta che dovrebbe concludersi indicativamente entro il mese di settembre 2025 (essenziale per dar corso alle strategie di efficientamento previste) e un secondo momento di continuità indiretta, che prevede la cessione dell'azienda nel contesto della

- che al fine di consentire l'esecuzione del piano di risanamento si rende necessaria la conferma delle misure protettive nei soli confronti dei seguenti creditori:

, e ;

- che la ratio sottesa a tale scelta di chiedere misure selettive dipende, inoltre, dal fatto che la maggior parte dei creditori della società

a) sono fornitori strategici di prodotto finito, con la conseguenza che la notifica di una iniziativa protettiva da parte della società potrebbe causare diffidenza nei confronti della stessa e concreti rischi di interruzioni dei rapporti di fornitura (per la maggior parte regolati di volta in volta da singoli contratti di fornitura) o, comunque, una modifica in peius delle condizioni sino ad oggi applicate, pregiudicando così la continuità d'impresa;

b) sono soggetti con cui la società ha un rapporto consolidato e di fiducia da tempo e che, allo stato, hanno già concesso e stanno concedendo credito e dilazioni di pagamento a sostegno della continuità rilevato che l'esperto, Dott. ha depositato il proprio parere esponendo, tra l'altro, che:

- l'intento primario della ricorrente è quello di sottoscrivere, con diversi creditori, un accordo di cui all'art. 23 comma 1 lett. c) C.C.I.I. con transazione fiscale ex art. 23 comma 2 bis C.C.I.I. e, solo laddove detti accordi non si perfezionino, valutare differenti alternative di risoluzione della crisi, anche da individuarsi;

- il progetto di Piano di risanamento - tenuto conto della tipologia di azienda, dell'oggetto sociale e delle dimensioni ed ubicazione della medesima - è coerente in termini di contenuto e, laddove si

concretizzi la vendita ai valori prospettati del compendio immobiliare messo a disposizione dalla Arredamenti F.lli Vergani S.r.l. (per cui la società si sta attivando), consente concrete prospettive di risanamento;

- sono in corso le trattative con i creditori e, in particolare,

- il creditore principale ha partecipato alle trattative, esprimendo favore all'accesso alla composizione negoziata della crisi e nulla obiettando con riferimento alle misure protettive in esame;
- è stato invitato al tavolo delle trattative ed ha ricevuto dalla ricorrente, a seguito di richiesta, la documentazione relativa alla proposta; si è in attesa di un riscontro con indicazione delle disponibilità per un primo incontro volto ad illustrare il Piano e al momento il creditore non ha espresso dissenso al ricorso allo strumento della Composizione Negoziata della Crisi ed alle misure protettive richieste;

- che il principale intento delle misure protettive richieste dalla Società è quello di non veder revocati gli affidamenti bancari, nei limiti dell'accordato, da parte dei due istituti con cui la intrattiene rapporti (ovvero e) per via dell'accesso alla così da consentire alla società di continuare la propria attività caratteristica e poter operare in continuità, nelle more della conduzione delle trattative e dell'attuazione del Piano;

- che le misure protettive di cui all'art. 18 C.C.I.I. richieste da devono ritenersi opportune ai fini del buon esito delle trattative;

rilevato che non sono pervenute osservazioni da parte dei creditori;

rilevato, con riferimento alle concrete prospettive di risanamento e al buon esito delle trattative, che sussistono indici, da ritenersi sufficienti in questa fase, che depongono in senso favorevole alla prospettazione della ricorrente;

ritenuto, sulla scorta di rappresentato dalla ricorrente e dall'esperto, che non vi siano ragioni per non confermare le misure protettive richieste dalla ricorrente, considerate l'oggettiva funzionalità delle stesse al risanamento dell'impresa e la insussistenza di una sproporzione rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori;

ritenuto, pertanto, che l'istanza di parte ricorrente debba essere accolta;

ritenuto, infine, che la durata delle misure protettive debba essere fissato in centoventi giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'istanza (10 aprile 2025);

p.q.m.

accoglie la richiesta di conferma delle misure protettive presentata da nei confronti dei seguenti creditori:

-

-
-
-
-
- ;

avverte che, ai sensi di legge, sono esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori;
fissa per le misure protettive il termine di durata di 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'istanza (10 aprile 2025).

Si comunichi, a cura della Cancelleria, alla parte ricorrente, alle parti costituite e all'esperto nominato
Dott.

Monza, 13 maggio 2025.

Il Giudice

Dott. Alessandro Longobardi